



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione *Sportiva 2020/2021*

COMUNICATO UFFICIALE N. 94

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 18 settembre 2020.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANCARLO MARSILI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore) . Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANCARLO MARSILI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all'art. 37, comma 1, e all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico perché nella s/s 2019/20 in qualità di allenatore della società ASD Atletico Canneto ha consentito al sig Moreno Passarani, non iscritto nei ruoli tecnici e quindi non abilitato alla conduzione della squadra, la conduzione tecnica della squadra medesima in occasione di alcune gare di Campionato di prima categoria nella Regione Lazio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;

Ritenuto che:

- sono decorsi i termini di cui all'art 54 del C.G.S.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO ATZEI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Stacca, Scarfone (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che la sig.ra **FRANCESCO ATZEI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, con art, 2, comma2, vigente C.G.S., art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di tecnico per la società ASD La Palma Monteurpino senza essere tesserato per la s/s 2019/2020 per detta società; e per essere invece tesserato per la società Cagliari Calcio spa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO ATZEI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO MAZZEI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **STEFANO MAZZEI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, dell'art 37, comma 1 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38,39 e 40 delle NOIF e art 32 del citato CGS per aver svolto nella stagione 2016/17 attività di allenatore - posizione irregolare e senza titolo – un incontro del Campionato di prima categoria nella regione Abruzzo, in qualità di calciatore senza aver preventivamente richiesto il tesseramento come calciatore così come previsto;

valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO MAZZEI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per un mese**.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO ZANDA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Stacca .Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MATTEO ZANDA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi due.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO DE ANGELIS**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SANDRO DE ANGELIS** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, con riferimento agli artt. dell'art 37 e 39, lett E e lett. Ea, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella s/s 2018/19 assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra ASD Castelnuovo di Farfa 1974, mentre consentiva al sig. Marco Imperatori, durante le gare di campionato, di svolgere effettivamente le funzioni di allenatore. Quest'ultimo, dirigente della società, privo però della necessaria abilitazione federale per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, nonché risultante dall'anagrafe federale nella quale il sig. Imperatore figura anche in veste di massaggiatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente provati sulla base dell'ampia ed approfondita istruttoria della Procura;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANDRO DE ANGELIS** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE GEREMIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE GEREMIA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi due**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 18.9.2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)